

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dichiaro che non posso accettare l'emendamento per le ragioni esposte dal relatore.

Faccio solo notare che qui non si tratta che di una tassa a limite massimo che può variare.

Soggiungo che non vi può essere nessun interesse nella Camera agrumaria, finché non venga il giorno in cui si debba proteggere la produzione e l'industria dell'acido citrico in Italia, a ricorrere al massimo della tassa, per farne un divieto di esportazione. La tassa sarà ragguagliata alle condizioni del mercato.

PRESIDENTE. Onorevole Ludovico Fulci, insiste nella sua proposta?

FULCI LUDOVICO. Insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Fulci, che consiste nel sostituire, nel terzo comma, alle parole: « di lire 0.60 », le altre: « di lire 0.10 ».

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 11, nel testo proposto.

(È approvato).

Art. 12.

Dal prodotto della tassa anzidetta sarà prelevato il 20 per cento e versato al Banco di Sicilia in conto corrente fruttifero vincolato a favore degli Istituti sovventori, a garanzia dell'integrale ricupero del loro credito dipendente dalle operazioni da essi eseguite ai termini della presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

Per accertate irregolarità nell'amministrazione o per la inosservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 16 o per accertata impossibilità di funzionare, la Camera agrumaria può essere sciolta con decreto reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata a un commissario governativo fino all'insediamento del nuovo Consiglio, per il quale sarà fissato il termine massimo di tre mesi.

(È approvato).

Art. 14.

Le controversie fra la Camera e chi abbia ad essa affidata la vendita di derivati

di agrumi ai sensi dell'articolo 5, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri.

A questo scopo sarà costituito un Collegio di sei arbitri, dei quali, tre esperti in materia giuridica e tre in materia agrumaria, nominati e occorrendo surrogati, due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, due dal primo presidente della Corte d'appello di Palermo e due dalla Camera.

Nella decisione di ogni singola causa non potranno intervenire più di due degli esperti di una categoria, nè più di uno di quelli nominati dalla Camera.

La scelta dei decidenti sarà fatta la prima volta per sorteggio e successivamente per turno.

Le spese del giudizio arbitrale saranno a carico della parte soccombente.

(È approvato).

Art. 15.

Agli stabilimenti industriali per la produzione o trasformazione di derivati agrumari che sorgeranno in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria, entro il termine di dieci anni dalla data della presente legge e a quelli ivi già esistenti che si ampliarono o trasformassero, entro il detto periodo di tempo, per lo incremento della produzione o trasformazione dei detti derivati, sono rispettivamente estese le agevolazioni accordate agli stabilimenti nuovi o ampliati nel comune di Napoli, dagli articoli 7, 8, 12, 13 e 14 della legge dell'8 luglio 1904, n. 351.

A questo articolo 15 è stato proposto il seguente emendamento:

« Sopprimere le parole: che sorgeranno in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria.

« Celesia, Agnesi, Zaccagnino, Veneziale, D'Alife, Santamaria, Fortunato, Marghieri, Guaracino, Micheli, Chiozzi, Gallino Natale, Strigari, Rossi Gaetano, Masoni, Reggio, Buccelli, Pellerano, Costa Zenoglio, Graffagni, Buccelli ».

L'onorevole Celesia ha facoltà di svolgere quest'emendamento.

CELESIA. Rinunzio a svolgere ampiamente il mio emendamento, il quale ha questo scopo, di estendere a tutte le altre provincie, dove vi sono eguaglianze di industrie, le facilitazioni portate dall'articolo 15.